

Esempi Moduli DPI (abstract)

MODULO DI CONSEGNA D.P.I.

Il sottoscritto

in qualità di

in seguito alla valutazione dei rischi, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,



I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati per intero nella presente nota informativa

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI D.P.I.

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto nato a, il

in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/2008



i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- ELMETTO
- SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
- GUANTI
- OCCHIALI
- MASCHERA ANTIPOLVERE
- OTOPROTETTORI
- MASCHERA RESPIRATORIA CON FILTRO
- TUTA DI LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ
-

DICHIARA INOLTRE

- informato il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008;
- formato il lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008.

IL LAVORATORE DICHIARA:

- di utilizzare i D.P.I. conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta ai sensi dall'art. 20, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2008;
- di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera a), D.Lgs. 81/2008;
- di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera b), D.Lgs. 81/2008.

DICHIARAZIONE



la Valutazione dei rischi legata agli ambienti di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

A seguito della valutazione il dipendente risulta essere esposto ai seguenti fattori di rischio:

A) agenti fisici:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> temperatura (caldo/freddo), correnti d'aria; | <input type="checkbox"/> intemperie; |
| <input type="checkbox"/> superfici calpestate o manipolate calde o fredde; | <input type="checkbox"/> perforamento o taglio per mani/piedi o parti del corpo; |
| <input type="checkbox"/> proiezione di schegge o di materiale incandescente sul volto/occhi/corpo; | <input type="checkbox"/> schiacciamento o taglio dovuti a caduta oggetti movimentati; |
| <input type="checkbox"/> proiezione di trucioli o schegge taglienti sul volto/occhi/corpo/arti; | <input type="checkbox"/> scivolamento (pavimenti con presenza di acqua, olio, ecc.); |
| <input type="checkbox"/> VIBRAZIONI (martelli pneumatici/avvitatori/centrifughe); | <input type="checkbox"/> caduta dall'alto (impalcature/piloni/pozzi/gru) |
| <input type="checkbox"/> RUMORE | <input type="checkbox"/> radiazioni ottiche artificiali (UV o IR), laser |

B) agenti chimici:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> polveri da lavorazioni (molatura, sabbiatura, ecc. senza sufficiente aspirazione); | <input type="checkbox"/> vapori (asciugatura/verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione); |
| <input type="checkbox"/> polveri da manipolazioni (farine, cementi, ecc. senza sufficiente aspirazione); | <input type="checkbox"/> nebbie (uso di refrigeranti senza sufficiente aspirazione); |
| <input type="checkbox"/> fumi (cottura, saldatura, taglio senza sufficiente aspirazione); | <input type="checkbox"/> sostanze irritanti per inalazione o contatto cutaneo (oli, solventi, ecc.); |
| <input type="checkbox"/> gas (senza sufficiente aspirazione); | <input type="checkbox"/> sostanze cancerogene (polveri di legno duro, amianto, ecc.); |

C) agenti biologici:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> contatto accidentale con liquidi organici (ambulatori, estetiste, ecc.); | <input type="checkbox"/> allevamenti; rifiuti, ippodromi |
| <input type="checkbox"/> impianti di depurazione acque | <input type="checkbox"/> manipolazione di liquidi organici, batteri, virus, funghi; |



DICHIARA:

1) di aver ricevuto in dotazione i seguenti **Dispositivi di Protezione Individuale:**

A) protezione del capo:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> elmetto di protezione; | <input type="checkbox"/> berretto, cappello; |
| <input type="checkbox"/> cuffie per capelli; | <input type="checkbox"/> altro: |

B) protezione degli occhi e del viso:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> occhiali a stanghette; | <input type="checkbox"/> schermo facciale; |
| <input type="checkbox"/> occhiali a maschera; | <input type="checkbox"/> maschera per saldatura ad arco; |

C) protezione delle vie respiratorie:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> mascherine antipolvere; | <input type="checkbox"/> apparecchio respiratorio con maschera; |
| <input type="checkbox"/> maschere antigas; | <input type="checkbox"/> altro: |

D) protezione dell'udito:

- | | |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Cuffie | <input type="checkbox"/> Tappi auricolari |
| Tipo: _____ | Tipo: _____ |

E) protezione del corpo e braccia:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> tute da lavoro (con maniche elasticizzate); | <input type="checkbox"/> grembiule in cuoio (x saldatura); |
| <input type="checkbox"/> camice, grembiule; | <input type="checkbox"/> giacconi; |
| <input type="checkbox"/> indumenti difficilmente infiammabili; | <input type="checkbox"/> impermeabile; |
| <input type="checkbox"/> grembiule impermeabile; | <input type="checkbox"/> bracciali; |
| <input type="checkbox"/> tuta antitaglio (per uso motoseghe); | <input type="checkbox"/> altro: |

F) protezione delle mani e dei piedi:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> guanti; | <input type="checkbox"/> scarpe di sicurezza; |
| <input type="checkbox"/> contro aggressioni chimiche | <input type="checkbox"/> con suola antisdrucciolo; |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> contro aggress. meccaniche; | <input type="checkbox"/> con puntale rinforzato; |
| <input type="checkbox"/> a maglia metallica (macelli); | <input type="checkbox"/> con suola imperforabile |
| <input type="checkbox"/> isolanti; | <input type="checkbox"/> scarpe isolanti (elettrico-termico); |
| <input type="checkbox"/> creme protettive; | <input type="checkbox"/> a sganciamento rapido; |
| <input type="checkbox"/> stivali impermeabili; | <input type="checkbox"/> altro: _____ |

G) altro:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> indumenti fosforescenti; | <input type="checkbox"/> attacco di sicurezza con corda; |
| <input type="checkbox"/> imbracature di sicurezza; | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> altro: _____ |

- 2) di essere stato **istruito** sul corretto uso degli stessi (formazione/ addestramento),
- 3) di utilizzare i **DPI** messi a sua disposizione conformemente alle informazioni ricevute,
- 4) di aver cura dei **DPI** messi a disposizione,
- 5) di non apportare modifiche ai **DPI** di propria iniziativa,
- 4) di segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei **DPI** messi a sua disposizione.



USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. NON costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell' [ALLEGATO VIII](#), costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Articolo 55 - Sanzioni (estratto sull'uso dei DPI)

Mancanza	Respons.	Rif. d.lgs. 81/08 [rif.sanzione]	Sanzione
Mancata fornitura dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 18, comma 1, lettera <i>d</i>) [art. 55, comma 5-d]	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'500 a 6'000 €
Mancata richiesta d'uso dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 18, comma 1, lettera <i>f</i>) [art. 55, comma 5-c]	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €
Nel documento di valutazione manca elenco dei DPI da utilizzare	Datore di lavoro o dirigente	Art. 28, comma 2, lettera <i>b</i>) [art. 55, comma 4]	Ammenda da 2'000 a 4'000 €
Nella riunione mancata discussione sull'efficacia dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 28, comma 2, lettera <i>b</i>)	Ammenda da 2'000 a 6'600 €
Mancato utilizzo dei DPI	Lav. autonomo o impr. familiare	Art. 21, comma 1, lettera <i>b</i>)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
Vigilanza sull'uso dei DPI Segnalare carenze dei DPI	Preposto	Art. 19, comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>f</i>)	Arresto fino a 1 mese ammenda da 200 a 600 €
Mancato utilizzo dei DPI Segnalare carenze dei DPI	Lavoratori	Art. 20, comma 2, lettera <i>d</i>) ed <i>e</i>)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1'200 €
Costruzione e vendita DPI non a norma	Produttori e rivenditori	D.Lgs. 475/92 Art. 14	Arresto fino a 3 anni o ammenda da 10'000 a 45'000 €